

VADEMECUM
del
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO DELLE MARCHE

SE SEI SEPARATO LEGALMENTE O DIVORZIATO, PER LA CHIESA SEI ANCORA SPOSATO.

Per poter tornare in piena comunione con la Chiesa e partecipare serenamente alla vita parrocchiale, la Conferenza Episcopale Marchigiana mette a disposizione il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano che ha lo scopo di esaminare la validità del tuo vincolo matrimoniale.

Che cos'è una causa di nullità matrimoniale?

Per info rivolgiti al TEIM senza impegno

Spesa da sostenere?

Il costo totale

Tutto compreso è

€525,00

Chi è il Patrono stabile?

Un avvocato messo a disposizione gratuitamente dal Tribunale

Documenti da presentare?

Libello ed elenco testi

Atto ed estratto di matrimonio

Certificati di residenza

Separazione/Divorzio

Dove sta il Tribunale?

Fermo -via Sisto V, 3

Sito web:

www.tribunalepiceno.it

Quando è aperto?

*Dal lunedì al venerdì
8:00-14:00*

Contatti?

Tel. 0734-225013

Email:

info@tribunalecclesiasticopiceno.it

PREMESSA

↗↗ Tutti hanno il diritto di chiedere che il Tribunale Ecclesiastico esamini la validità del proprio matrimonio.

Il matrimonio valido non può essere sciolto da nessuno (can. 1141 - Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte).

Il legame tra gli sposi, mentre sono in vita, deve ritenersi inviolabile e inscindibile (cioè indissolubile). Se il patto nuziale è valido, nessuno lo può annullare.

Un matrimonio può essere dichiarato nullo, in certi casi. All'apparenza, un matrimonio può sembrare valido (è stato celebrato in chiesa, presenti i testimoni e molti parenti, gli sposi erano felici, hanno vissuto nella loro casa per diversi anni, talvolta rallegrata dai figli): **nella realtà esso può essere nato in modo viziato. Se ciò è vero, il patto nuziale non è valido. Però il giudizio sulla validità o meno del matrimonio deve essere dichiarato dall'Autorità, tramite i Tribunali Ecclesiastici. Dunque il Tribunale non annulla il matrimonio valido, ma dichiara nullo il matrimonio che non è mai stato valido fin dall'inizio.**

Perciò il processo canonico **NON** è un divorzio, in cui si prende atto che due sposi non vogliono più stare insieme e ne regola i rispettivi diritti e doveri, ma un'opera di verifica della validità del vincolo.

→→ Documenti da presentare per l'introduzione di una causa

- Libello
- Elenco dei testimoni
- Atto di matrimonio conforme all'originale (firma e timbro del parroco)
- Estratto per riassunto di matrimonio
- Certificati di residenza della parte attrice e della parte convenuta
- Certificazione civile della eventuale separazione e divorzio
- Mandato di procura autenticato (se Avvocato di fiducia)

↘↘ Il Tribunale garantisce, attraverso il Patrono Stabile, una consulenza gratuita previa, mirata ad individuare le eventuali motivazioni che possano essere determinanti per la richiesta di nullità matrimoniale.

Nella consulenza verrà esaminata la vicenda matrimoniale nell'ambito di una possibile richiesta di nullità. Verranno esaminati i vari capi di nullità e, se si deciderà di proseguire, il Patrono procederà a redigere il Libello e tutti i documenti necessari alla presentazione della causa.

Il colloquio è strettamente riservato e non verranno divulgati in nessun modo documenti o resoconti di quanto emerso.

Si fa presente che i colloqui generalmente verranno tenuti presso la sede del Tribunale a Fermo ma, su esplicita richiesta, possono anche essere svolti presso le Curie di appartenenza (all'interno della Regione Ecclesiastica Marche), oppure per videoconferenza.

① LE SPESE

Costi per il processo canonico

I Vescovi italiani hanno promosso un processo canonico di nullità matrimoniale volto alla ricerca della verità, all'attenzione alla persona che in alcun modo consideri le spese da sostenere motivo di impedimento o di scoraggiamento.

Pertanto la Conferenza Episcopale Italiana si fa carico della maggior parte dei costi del processo, regolamentando i costi di partecipazione alle spese a carico dei fedeli nelle seguenti modalità:

- **La parte attrice** (chi presenta la domanda) verserà, al momento della presentazione del libello, quale **contributo onnicomprensivo** (anche di eventuale perizie, rogatorie ecc.) **di partecipazione alle spese, la somma di € 525,00.**

La parte convenuta (altro sposo/a) non deve versare nulla, tranne nel caso in cui voglia nominarsi un proprio avvocato e/o faccia richiesta di essere assistita dal Patrono Stabile. In questo caso **al momento della presentazione del mandato al Tribunale, dovrà versare il contributo alle spese di € 262,50.**

Qualora le parti non possano far fronte al versamento del contributo stabilito, presentando al Vicario Giudiziale idonea documentazione comprovante la veridicità dello stato di difficoltà economica, si valuteranno i criteri per ottenere una **rateizzazione, riduzione o esenzione totale del versamento del contributo.**

Chi si avvale del Patrono Stabile non è gravato da onorari di Avvocato.

Per chi invece intendesse farsi **assistere da un Avvocato di fiducia**, (iscritto all'Albo del Tribunale Ecclesiastico) **l'onorario è stabilito dalla C.E.I. tra un minimo di € 1.600,00 ed un massimo di € 3.000,00;** a queste somme vanno aggiunti gli oneri previdenziali e fiscali previsti per legge, nonché le spese vive documentate.

L'onorario dell'Avvocato di fiducia deve essere precisato alla parte che lo ha nominato con Preventivo di spesa firmato.

② IL PROCESSO DI NULLITA' MATRIMONIALE RIASSUNTO IN POCHI PASSAGGI

2.1 Fase introduttiva

Il **processo si apre con la presentazione di una domanda**, detta libello, da parte di chi promuove la causa. Il **tribunale**, nella persona del Presidente, **verifica la competenza e la fondatezza** almeno verosimile del motivo di nullità, e **accoglie la domanda dandone notizia al Difensore del vincolo** (che ha il compito, come dice il nome, di difendere la validità del matrimonio) e all'altro coniuge, invitando quest'ultimo a manifestare la sua posizione sulla causa (se d'accordo o no).

Trascorso un termine prefissato, sempre **il Presidente** definisce in base a quali motivi deve essere verificata l'eventuale nullità del matrimonio e **designa il Collegio di tre Giudici che dovrà decidere la causa.**

È bene precisare che la causa può procedere anche se **il coniuge** che non ha fatto domanda non offre la sua collaborazione; tuttavia **è indispensabile che** (salvo che sia irreperibile o non ritiri le comunicazioni postali) **venga informato della causa**, ed è comunque sempre auspicabile che collabori all'accertamento della verità.

2.2 Fase istruttoria

In questa fase si raccolgono le prove. Ciò avviene anzitutto **attraverso gli interrogatori**, nei quali i due coniugi (con la speranza che anche l'altro accetti di collaborare) e almeno alcuni testimoni (possibilmente che abbiano conosciuto gli interessati da prima del matrimonio) esporranno quanto di loro conoscenza sull'ambiente familiare di origine di ciascuno dei coniugi e sulla loro relazione di coppia, prima e dopo il matrimonio. **Sarà cura del Giudice Istruttore, che conduce gli interrogatori far emergere gli aspetti che possono essere maggiormente pertinenti allo specifico capo di nullità che è stato proposto.** Altre prove possono essere costituite dal **deposito di documenti attinenti alla causa.** Inoltre, nei casi in cui la nullità venga invocata a motivo della fragilità psichica di uno o di entrambi i coniugi, verrà normalmente richiesta una **perizia** (ovvero una verifica della condizione psichica della persona al momento delle nozze e all'oggi) che il tribunale commissiona a uno/una specialista di propria scelta. Il costo di questo adempimento, come in genere di tutto ciò che concerne lo svolgimento della causa, è **a carico** del tribunale. Finita la **raccolta delle prove, è consentito ai coniugi di prenderne visione**, con la possibilità di **integrarle o di far pervenire eventuali osservazioni.**

2.3 Fase dibattimentale

Conclusa la raccolta delle prove, viene concesso un tempo affinché **il Patrono e il Difensore del vincolo possano esporre in uno scritto gli argomenti che a loro giudizio**, e a partire dalle prove, **motivano una decisione a favore o contro il riconoscimento di nullità.**

2.4. La decisione

Tutto il materiale così formatosi **viene messo a disposizione dei tre Giudici componenti il Collegio della singola causa affinché lo studino per la decisione finale**, all'unanimità o a maggioranza. La decisione viene comunicata ai coniugi, ai loro Patroni e al Difensore del vincolo in uno **scritto**, la sentenza, che contiene anche le motivazioni che hanno indotto i Giudici a decidere a favore o contro il riconoscimento di nullità.

2.5 Il decreto esecutivo o l'eventuale appello

Trascorsi 15 giorni dalla notifica, in mancanza di appello di una delle parti, la sentenza diviene esecutiva e viene emesso il decreto esecutivo finale.